



COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
(PROVINCIA DI MILANO)

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

San Vittore Olona, settembre 2004



INDICE

1. Finalità	3
2. Elementi Costitutivi del Piano di Classificazione Acustica	3
3. Definizioni	3
4. Classificazione Acustica del Territorio Comunale	6
4.1. Zone Omogenee	6
4.2. Attività Temporanee	7
4.3. Limiti Acustici	8
4.3.1. Limiti di Zona.....	8
4.4. Competenze del Comune	10
4.5. Classificazione.....	11
4.6. Documentazione di Previsione di Impatto Acustico e di Valutazione Previsionale del Clima Acustico	12
5. Piani di Risanamento	13
6. Ordinanze Contingibili ed Urgenti.....	14
7. Provvedimenti Amministrativi e Sanzioni	14
8. Aggiornamento della Classificazione Acustica del Territorio Comunale	15



1. FINALITÀ

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione sono finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'inquinamento acustico nel territorio del Comune di San Vittore Olona e costituiscono la guida per attuare correttamente ed efficacemente il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione inoltre individuano i soggetti cui competono gli eventuali interventi di risanamento e disciplinano le modalità e i tempi degli stessi interventi.

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione hanno come riferimento legislativo la Legge 26 ottobre 1995 n. 447 ed i relativi decreti attuativi, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, nonché la Legge Regionale della Regione Lombardia 10 agosto 2001, n. 13.

2. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale si compone di:

- * elaborato: relazione tecnica
- * elaborato: norme tecniche di attuazione
- * tavola: classificazione acustica del territorio comunale

3. DEFINIZIONI

- ❖ *Inquinamento acustico*: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi
- ❖ *Ambiente abitativo*: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive
- ❖ *Sorgenti sonore fisse*: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative
- ❖ *Sorgenti sonore mobili*: tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgenti fisse
- ❖ *Valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa



- ❖ *Valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori

I valori limite di immissione sono distinti in:

- a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale
 - b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale e di rumore residuo.
- ❖ *Valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente
 - ❖ *Valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447/95
 - ❖ *Livello di pressione sonora L_p [dB]*: valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro espresso mediante la scala logaritmica dei decibel (dB); tale valore è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log \frac{p^2(t)}{p_0^2}$$

dove $p(t)$ è il valore efficace della pressione sonora misurata in pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard.

- ❖ *Livello continuo equivalente di pressione sonora $L_{eq,T}$ [dB] (o L_{eq} [dB])*: livello energetico medio del rumore nell'intervallo di tempo T considerato; è definito dalla seguente relazione analitica:

$$L_{eq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p^2(t)}{p_0^2} dt \right]$$

dove $p(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora, p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento, che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard, T è l'intervallo di tempo di integrazione.

- ❖ *Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' $L_{Aeq,T}$ [dB] (o L_{Aeq} [dB] o L_{eq} [dB(A)])*: livello energetico medio del rumore ponderato in curva A nell'intervallo di tempo T considerato; è definito dalla seguente relazione analitica:

$$L_{Aeq,T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right]$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma IEC 651), p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento, che si assume uguale a 20 μ Pa in condizioni standard, T è l'intervallo di tempo di integrazione.



- ❖ *Livello percentile LN [dB o dB(A)]*: livello di pressione sonora che è superato per l' N per cento del tempo di misura, espresso in dB (ad esempio il livello L90 rappresenta il livello di pressione sonora superato nel 90% del tempo di misura). Può essere riferito a livelli non ponderati (in tal caso l'unità di misura è il dB) oppure a livelli ponderati secondo la curva A (in tal caso l'unità di misura è il dB(A))
- ❖ *Livello di valutazione del rumore aeroportuale LVA [dB(A)]*: parametro acustico utilizzato per la misura del rumore prodotto dalle attività connesse al funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, come definito nell'allegato A del D.M. 31 ottobre 1997
- ❖ *Livello di rumore residuo L_r [dB(A)]*: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti
- ❖ *Livello di rumore ambientale L_a [dB(A)]*: livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 'A' prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo; il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come precedentemente definito) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti
- ❖ *Livello differenziale di rumore*: differenza tra il livello di rumore ambientale (L_a) e quello del rumore residuo (L_r) come precedentemente definiti
- ❖ *Rumore con componenti impulsive*: emissione sonora nella quale siano presenti eventi sonori aventi le seguenti caratteristiche:
 - * l'evento è ripetitivo, ovvero quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno
 - * la differenza tra L_{AImax} (livello massimo della pressione sonora ponderata A con costante di tempo "impulse") ed L_{ASmax} (livello massimo della pressione sonora ponderata A con costante di tempo "slow") è superiore a 6 dB(A)
 - * la durata dell'evento a -10 dB(A) dal valore L_{AFmax} (livello massimo della pressione sonora ponderata A con costante di tempo "fast") è inferiore a 1 s
- ❖ *Rumore con componenti tonali*: emissioni sonore all'interno delle quali siano presenti componenti in cui il livello minimo di una banda misurato con costante di tempo "fast" supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB; l'analisi spettrale viene effettuata per bande normalizzate di 1/3 di ottava nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz; la componente tonale viene penalizzata, ai sensi del D.M. 16 marzo 1998, se questa tocca un'isofonica (norma ISO 226) uguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro
- ❖ *Rumore con componenti tonali in bassa frequenza*: emissioni sonore all'interno delle quali siano presenti componenti tonali (come precedentemente definito) nell'intervallo di frequenze compreso tra 20 Hz e 200 Hz



- ❖ *Tempo di riferimento T_r* : parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il tempo di riferimento diurno e notturno; il tempo di riferimento diurno è compreso tra le ore 6:00 e le ore 22:00, mentre il tempo di riferimento notturno è compreso tra le ore 22:00 e le ore 6:00
- ❖ *Tempo di osservazione T_o* : periodo di tempo, compreso entro uno dei tempi di riferimento, durante il quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare
- ❖ *Tempo di misura T_m* : periodo di tempo, compreso entro il tempo di osservazione, funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

4. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

4.1. ZONE OMOGENEE

La suddivisione del territorio comunale in zone acustiche è basata sulla divisione in classi di destinazione d'uso del territorio indicata nella tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997, riportata di seguito:

Classe I Aree particolarmente protette	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
Classe II Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
Classe III Aree di tipo misto	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.



<p>Classe IV Aree di intensa attività umana</p>	<p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p>Classe V Aree prevalentemente industriali</p>	<p>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p>Classe VI Aree esclusivamente industriali</p>	<p>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:5000.

In caso di dubbi interpretativi o eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, alla normativa generale che disciplina il settore già richiamata, al Piano Regolatore Generale.

4.2. ATTIVITÀ TEMPORANEE

Rientrano nella definizione di attività temporanee tutte quelle attività economiche, sportive e di svago che, pur essendo presenti solo per archi temporali definiti, sono specifiche sorgenti di rumore. Tra le attività temporanee considerate ai fini del presente articolo rientrano i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali feste popolari, luna park, ecc., le fiere e i mercati, ecc., qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi.

Tutte le attività temporanee di cui sopra debbono conseguire, prima della loro attivazione, specifica Autorizzazione del Sindaco, che si esprime sentita la competente A.S.L. o le strutture dell'Agencia Regionale per l'Ambiente.

I titolari di attività temporanee possono richiedere al Sindaco di essere autorizzati all'attivazione dell'attività anche in deroga ai limiti fissati dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione per la zona nell'ambito della quale l'attività temporanea si svolgerà; tale deroga può riguardare sia i valori limite di emissione che il livello differenziale. Il Sindaco, verificato, anche tramite la competente A.S.L. o l'Agencia Regionale per l'Ambiente, che siano rispettate le altre condizioni di legge e che sia prevista l'utilizzazione di tutti gli accorgimenti tecnici disponibili per rendere meno rumorosa possibile l'attività, potrà autorizzare l'attivazione delle attività temporanee anche in deroga ai limiti previsti, imponendo tuttavia specifiche limitazioni attinenti gli orari di svolgimento delle attività.



L'autorizzazione in deroga, salvo in casi eccezionali da valutarsi discrezionalmente da parte del Sindaco, non potrà essere rilasciata per attività che implicino emissioni sonore superiori a quelli fissati dalla classe V: 65 dB(A) durante il tempo di riferimento diurno e 55 dB(A) durante il tempo di riferimento notturno. Il limite di emissione sonora stabilito per le attività temporanee nell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco, si intende fissato in facciata agli edifici limitrofi.

Le attività con macchinari rumorosi (cantieri edili) sono consentite dalle ore 8.00 alle ore 19.00, con interruzione dalle ore 12.00 alle ore 13.30 (oltre al sabato pomeriggio e le giornate festive), mentre per le manifestazioni e spettacoli in luogo pubblico l'inizio mattutino non deve essere antecedente alle ore 9.00 con termine non oltre le 13.00 e l'inizio pomeridiano non antecedente le ore 16.00 e termine non oltre le 24.00 (nota ARPA n. 2060 del 21 marzo 2001).

Il Comune di San Vittore Olona ha individuato le seguenti aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo:

- * Area situata tra via Foscolo e via Fornasone, adiacente al campo sportivo;
- * Campo Sportivo Malerba, Via XXIV Maggio;
- * Parco di Villa Adele.

4.3. LIMITI ACUSTICI

4.3.1. LIMITI DI ZONA

In applicazione del D.P.C.M. 14 novembre 1997, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i tempi di riferimento diurno (ore 6:00÷22:00) e notturno (ore 22:00÷6:00).

Valori limite di emissione - L_{eq} in dB(A) (Tabella B del D.P.C.M. 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

Valori limite assoluti di immissione - L_{eq} in dB(A) (Tabella C del D.P.C.M. 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento
---	----------------------



	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissione sono determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo e si applicano esclusivamente all'interno degli ambienti abitativi.

I valori limite differenziali di immissione sono indicati nell'articolo 4, comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, e sono di 5 dB(A) per il tempo di riferimento diurno e di 3 dB(A) per il tempo di riferimento notturno.

Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, i limiti differenziali non si applicano:

- * nelle zone classificate come aree esclusivamente industriali (zone di Classe VI);
- * se valgono entrambe le seguenti condizioni:
 - a) il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno o a 40 dB(A) nel periodo notturno e
 - b) il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno o a 25 dB(A) nel periodo notturno.
- * alla rumorosità prodotta dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- * alla rumorosità prodotta da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- * alla rumorosità prodotta da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.M. 11 dicembre 1996, vengono esclusi dall'applicazione del criterio differenziale anche gli impianti a ciclo produttivo continuo, così come definiti dall'articolo 2 dello stesso decreto, a condizione che siano rispettati i valori assoluti di immissione.

Valori di attenzione - L_{eq} in dB(A) (articolo 6 del D.P.C.M. 14/11/1997)



Classi di destinazione d'uso del territorio	Se riferiti ad un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	47	37	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42	55	45
III - Aree di tipo misto	57	47	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	62	52	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	67	57	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70	70	70

Valori di qualità - L_{eq} in dB(A) (Tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie e delle infrastrutture stradali.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

4.4. COMPETENZE DEL COMUNE

Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli articoli 6 e 14 della Legge 447/95:

- la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa;
- il coordinamento degli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica;



- c) l'adozione di piani di risanamento, ove necessario, ai sensi e secondo i criteri dell'articolo 7 della Legge 447/95;
- d) il controllo del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché all'atto del rilascio dei relativi provvedimenti di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio;
- e) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- f) l'autorizzazione, anche in deroga ai limiti stabiliti, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti Norme Tecniche di Attuazione;
- g) le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
 - 1) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - 2) delle disposizioni e/o prescrizioni impartite in materia di contenimento dell'inquinamento acustico in fase di licenza d'uso e nulla osta all'esercizio per le attività produttive, sportive e ricreative e per postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - 3) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della zonizzazione acustica;
 - 4) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione in materia di impatto acustico o di valutazione previsionale di clima acustico, fornita in fase progettuale e di concessione edilizia ai sensi dell'articolo 8 della Legge 447/95 per gli insediamenti, le attività e le infrastrutture ivi previste.

Per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, il Comune si può avvalere delle strutture della Agenzia Regionale per l'Ambiente.

4.5. CLASSIFICAZIONE

La classificazione del territorio è stata eseguita utilizzando come criterio di riferimento la prevalenza delle attività insediate insieme ad altri parametri di valutazione dettagliatamente descritti nella Relazione Tecnica.

Ai fini della zonizzazione si è seguito il criterio basilare che zone confinanti, anche appartenenti a Comuni limitrofi, non possono assumere limiti che differiscano più di 5 dB(A). Allo scopo di rispettare questo criterio, possono essere individuate ove necessario delle "fasce di transizione" interposte tra zone appartenenti a classi con limiti che differiscono di più di 5 dB(A), che vengono classificate come nominalmente appartenenti alla classe o alle classi intermedie tra le due e i cui contenuti non corrispondono necessariamente alla descrizione delle classi della tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997.



Per le cartografie si utilizza la seguente legenda, in riferimento alla Deliberazione della giunta regionale del 25 giugno 1993 n. 5/37724 “Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale”:

Tipo di area	Colore	Tipo di tratteggio
Classe I	Verde chiaro	Punti piccoli, bassa densità
Classe II	Verde scuro	Punti grossi, alta densità
Classe III	Giallo	Linee orizzontali, bassa densità
Classe IV	Arancione	Linee verticali, alta densità
Classe V	Rosso	Tratteggio incrociato, bassa densità
Classe VI	Blu	Linee verticali, bassa densità

Per gli ambienti abitativi compresi nella tabella A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 dei fabbricati di nuova realizzazione localizzati in aree ricadenti nelle Classi I, II, III, IV è obbligatoria in fase di rilascio di licenza d’uso la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Nelle aree ricadenti nella Classe V, urbanisticamente destinate ad insediamenti produttivi, le concessioni per la realizzazione di nuovi edifici comprendenti anche la funzione residenziale devono contenere il vincolo di destinazione della parte residenziale alla sola abitazione del custode e/o del titolare dell’attività. Per gli ambienti abitativi compresi nella tabella A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 delle strutture relative alle parti residenziali di tali fabbricati si rende obbligatoria in fase di rilascio di licenza d’uso la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

Nelle aree ricadenti nella Classe VI, urbanisticamente destinate ad insediamenti produttivi, le concessioni per la realizzazione di nuovi edifici non possono comprendere parti destinate anche alla funzione residenziale.

4.6. DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO E DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO

Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della Legge 447/95, è fatto obbligo di produrre una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;



f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Legge 447/95, è fatto obbligo di produrre una documentazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui all'articolo 8, comma 2, della Legge 447/95.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della Legge 447/95, le domande di concessione edilizia e/o di licenza d'uso e/o di nulla osta all'esercizio per nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, commerciali polifunzionali devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 447/95, le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 8 della Legge 447/95, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli indicati nella tabella B del D.P.C.M. 14 novembre 1997, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

La documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico deve essere redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, sulla base dei criteri emanati dalla Regione Lombardia con deliberazione n. VII/8313 (seduta dell'8 marzo 2002) oppure può essere proposta nelle forme di autocertificazione previste dalla legislazione vigente.

5. PIANI DI RISANAMENTO

I titolari di sorgenti fisse ubicate sul territorio del Comune di San Vittore Olona sono tenuti al rispetto dei limiti stabiliti dal piano di classificazione acustica del territorio comunale entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione definitiva dello stesso.

Qualora non siano in grado di adeguarsi ai limiti nel termine di sei mesi, devono presentare entro lo stesso termine un piano di risanamento acustico, comprendente:

- * l'elenco degli interventi di risanamento previsti;
- * una relazione tecnica, redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95, comprendente la valutazione del clima acustico esistente e la valutazione previsionale di impatto acustico al termine degli interventi previsti;
- * le modalità ed i tempi di realizzazione.



L'adeguamento ai limiti derivanti dalla classificazione acustica deve essere realizzato entro trenta mesi dalla data di presentazione del piano di risanamento. Eventuali deroghe, comunque non superiori ad ulteriori 12 mesi, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, in relazione a particolari difficoltà e complessità di ordine tecnico nella realizzazione degli interventi, comprovate da documentazione tecnica e progettuale.

Gli interventi finalizzati al contenimento delle emissioni sonore, qualora ritenuti gli unici e/o più validi ed efficaci per consentire il rispetto dei limiti previsti, possono essere autorizzati dal Sindaco, sentita la commissione edilizia e previo parere della competente A.S.L., anche in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico per quanto attiene gli indici di altezza, superficie, volume e distanza dai confini.

Per le sorgenti mobili, in caso di superamento dei limiti previsti dalla classificazione acustica, il Comune, in coordinamento con lo strumento urbanistico e con l'eventuale Piano Urbano del Traffico di cui all'articolo 36 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, individua le aree in cui attuare dei piani di risanamento, definisce gli interventi necessari con le relative priorità ed i soggetti competenti, ed effettua una stima dei costi e dei tempi di realizzazione, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 447/95.

6. ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della Legge 447/95.

7. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 10 della Legge 447/95, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione e di immissione indicati nelle presenti Norme Tecniche di Attuazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.164,57. Sono escluse le infrastrutture stradali.

In caso di mancata presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico o di valutazione previsionale del clima acustico, nei casi previsti dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura amministrativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14, ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 della Legge 447/95.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della Legge 447/95, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/95 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di



una somma da € 1.032,91 a € 10.329,14, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale.

8. AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

L'aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale persegue l'obiettivo generale di miglioramento del clima acustico complessivo del territorio.

Ordinariamente la classificazione acustica del territorio comunale viene complessivamente revisionata e aggiornata ogni cinque anni mediante specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'aggiornamento o la modificazione della classificazione acustica del territorio comunale interviene anche contestualmente all'adozione di varianti al P.R.G. e all'atto dei provvedimenti di approvazione dei piani attuativi del P.R.G. limitatamente alle porzioni di territorio disciplinate dagli stessi.